



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

AREA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero 188 del 08/09/2026

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA DI VIA G. D’ANNUNZIO” E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO (CUI: S00196900674202500002)

IL DIRIGENTE DELL’AREA

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n.13 del 04/11/2024;
- che, a norma di quanto previsto dall’art.6 bis della L. n.241/90, come modificato dall’art.1, comma 41, del D. Lgs. n.190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario generale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 25/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 25/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 25/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026-2028;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, in particolare gli artt.107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;

- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D. L. n.33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.74 del 09/05/2022 (R.G. n.137) veniva affidato il servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo in erba artificiale di Via G. D'Annunzio in favore dell'Associazione A.S.D. Sant'Egidio 89, con sede legale in Sant'Egidio alla Vibrata, Viale Marche n.85/bis (P.I. 00771530672), per anni due con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni con decorrenza dalla data della stipula del contratto e con proroga fino alla individuazione del nuovo soggetto affidatario;
- con deliberazione della G.C. n.94 del 15/11/2024 veniva fornito atto di indirizzo al fine di rinnovare la convenzione con l'A.S.D. Sant'89, relativa alla gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo *de quo* per 22 mesi - ai medesimi patti e condizioni indicati nel contratto stipulato da questo Ente con la stessa l'A.S.D. Sant'Egidio 89 in data 6 settembre 2022, rep. n.1554 - con decorrenza dalla data del 15 novembre 2024;
- la convenzione con l'A.S.D. Sant'89, relativa alla gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo *de quo* ha scadenza in data 14 settembre 2026 e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;
- con deliberazione della G.C. n.49 del 19/06/2026, esecutiva ai sensi di legge, dopo aver individuato l'appalto di servizio - anziché la concessione di pubblico servizio - quale unico modello gestionale funzionale a garantire la valorizzazione dell'impianto sportivo di cui sopra a causa della difficoltà nella quantificazione dei costi, in particolare di quelli energetici dell'impianto stesso, ha approvato le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio - da aggiudicarsi in seguito all'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., con il criterio d'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - incaricando il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa ad adottare gli atti conseguenti;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D. Lgs. 31/03/2023, n.36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D. Lgs. 31/12/2024, n.209, e relativi Allegati;

RITENUTO di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte:

- durata: la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
- attività: ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi sportivi	92600000-7	93.11	P

- importo, manodopera e CCNL: dare atto che:

- ☐ l'importo complessivo dell'appalto principale, al netto di Iva, ammonta ad € 186.537,60 (euro centottantaseimilacinquecentotrentasette/60), di cui € 3.657,60 (euro tremilaseicentocinquantasette/60) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- ☐ l'importo a base di gara, ammonta ad € 182.880,00 € (euro centottantaduemilaottocentoottanta/00) e comprende costi stimati della manodopera pari ad € 172.500,00 (euro centosettantaduemilacinquecento/00), calcolati tenendo conto di un monte ore presunto, determinato sulla base dei fabbisogni storicizzati del servizio, e del costo orario del personale impiegato nell'appalto, con riferimento al C.C.N.L. "Impianti sportivi e Attività sportive" – codice CNEL H077, individuato ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n.36/2023, tenuto conto dei livelli di inquadramento del personale previsto per l'esecuzione del servizio, come dettagliato nella tabella che segue:

n. addetti	livello di inquadramento	ore settimanali cad.	costo orario	monte ore annuale
------------	--------------------------	----------------------	--------------	-------------------

2	IV	25	15,00 €	2300
Importo manodopera annuale				34.500,00 €
Importo manodopera appalto principale quinquennale				172.500,00 €

- il servizio in oggetto è ad alta intensità di manodopera, come definito dall'art.2, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1;
 - ai sensi dell'art.41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
 - il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, è il C.C.N.L. Id H077 "Impianti sportivi e Attività sportive", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
 - rischi interferenziali: in considerazione della natura del servizio, l'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale è pari a € 3.657,60 (euro tremilaseicentocinquantasette/60), come risulta dal D.U.V.R.I. redatto ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
 - frazionamento: l'appalto è costituito da un unico lotto poiché non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in quanto, il frazionamento comprometterebbe l'unitarietà e omogeneità del servizio a discapito della qualità e fruibilità delle prestazioni e, dunque della sua complessiva efficacia (*impossibilità oggettiva*), vieppiù perché la gestione unitaria consente utili sinergie nell'organizzazione del servizio oltreché una maggiore efficienza gestionale ed economica a fronte delle possibili economie di scala;
- RITENUTO**, altresì, di doversi riservare le seguenti modifiche al contratto in fase di esecuzione:
- Opzione di proroga del contratto: il contratto può essere prorogato, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata massima pari a 2 (due) anni e per un importo di € 74.615,04 (euro settantaquattromilaseicentoquindici/04), di cui € 1.463,04 (euro millequattrocentosessantatre/04) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, IVA esclusa; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto.

EVIDENZIATO, quindi, che l'importo globale dell'appalto pari ad € **261.152,64** (euro duecentosessantunomilacentocinquantadue/64), è superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.14 del Codice come dettagliato nella tabella che segue:

Importo complessivo dell'appalto principale compresi oneri sicurezza	€ 186.537,60
Importo opzione di proroga compresi oneri sicurezza	€ 74.615,04
Valore globale stimato	€ 261.152,64

ATTESO che l'art.1, comma 449, della L. n.296/2006, come modificato da ultimo dall'art.1, comma 495, Legge n.208/2018, dispone: "*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. omissis*"

ACCERTATO che per il servizio in oggetto non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale delle Marche, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinretepa.it e del sito <http://suam.regione.marche.it/>

VERIFICATO che trattasi di servizio non rientrante tra i beni e servizi di cui all'art.1 del D.P.C.M. 11 luglio 2018 e che, pertanto il Comune non è obbligato a ricorrere alla S.U.A.M. quale soggetto aggregatore di cui all'art.9, comma 1, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2026/2028, annualità 2025 e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI Programma Triennale Forniture e Servizi: S00196900674202500002;

CONSIDERATO che l'art.62 del Codice, al comma 2 dispone che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art.63 e dell'Allegato II.4. e al comma 6, lett. b), dispone che, ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni appaltanti qualificate;

DATO ATTO che questo Comune non è qualificato per l'affidamento del presente contratto ma la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno "SA.AP" risulta in possesso della qualifica necessaria;

DATO ATTO che in data 21/04/2026, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria";

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

VISTO che:

- ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'art.17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'affidamento del "Servizio di gestione del campo sportivo in erba sintetica di Via G. D'Annunzio" le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di Contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

VISTI:

- l'art.21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al D. Lgs. n.82/2025;
- l'art.25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante ausiliaria si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/2021;

VISTO l'art.70 del Codice che rimette alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la scelta della procedura da utilizzare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sopra soglia tra quelle ivi elencate;

RITENUTO che, trattandosi di servizio di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura telematica aperta ai sensi dell'art.71 del Codice, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art.108, comma 2, del medesimo Codice, secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art.107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo A.N.A.C. da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, preferire il concorrente ESD ossia società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- d) ai sensi dell'art.108, comma 10, del Codice non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art.110, comma 1, del Codice, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
 - ☐ ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerare anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
 - ☐ ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;
- f) sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il primo graduato, dando atto, ai sensi dell'art.83, comma 3, del Codice, che la deroga risulta necessaria in quanto, in presenza di procedura inversa, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo classificato non valutata resta per pacifica giurisprudenza ignota e pertanto estranea al procedimento di gara (cfr. ex plurimis, TAR Lombardia, Sez.IV,29/10/2025, n.3459);
- l) ai sensi dell'art.119, comma 2, del Codice, riservare all'affidatario l'integrale esecuzione del contratto, al fine di garantire l'unitarietà della gestione, il coordinamento delle attività sportive e il rapporto diretto con l'utenza e con l'Amministrazione comunale. È ammesso, previa autorizzazione scritta del Comune, il subappalto esclusivamente dei servizi relativi alla gestione del punto ristoro, quale attività accessoria e separabile dalla gestione sportiva;
- m) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- n) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- o) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di appalto, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato;
- p) ai sensi dell'art.1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, solo con riferimento al personale aggiuntivo rispetto a quello assorbito, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della

famiglia, del 20 giugno 2023;

- q) ai sensi dell'art.11, comma 2, lett.a), Allegato II.2-bis, e tenuto conto che il CPV del presente affidamento rientra nell'elenco della Tabella D1 del medesimo Allegato, individuare, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, il corrispondente indice indicato in Tabella, segnatamente: l'indice Istat avente la seguente classificazione ECOICOP "[0941] Servizi ricreativi e sportivi";
- r) ai sensi dell'art.3, comma 1, Allegato II.2-bis, stabilire che la variazione dei prezzi sarà monitorata mensilmente e, dunque, con la stessa frequenza di aggiornamento dell'indice revisionale unico di cui alla precedente lett. q);

DATO ATTO che per la tipologia dei servizi in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.) – denominati “Criteri Ambientali Minimi”;

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Calcolo Manodopera;
- D.U.V.R.I.;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: S00196900674202500002;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Andrea Luzi, Dirigente dell'Area Economico-Finanziario, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art.16 del D. Lgs. n.36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt.114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la sig.ra Donatella Ribaudo in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi sportivi;
- in forza di quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera A.N.A.C. n.524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € € 250,00;
- ai sensi dell'art.6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art.45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 1.305,76;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- ai sensi degli artt.27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt.3 e 6 della Delibera A.N.A.C. n.263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - ☐ B.D.N.C.P.:
 - ☐ profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti>
Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici”;

DATO ATTO che l'appalto, è finanziato con fondi del Bilancio Comunale;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art.17, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. n.267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell'art.41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
 - Relazione generale;
 - Capitolato Speciale d'appalto;
 - Schema di contratto;
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
 - Elenco personale attualmente impiegato;
 - Calcolo Manodopera;
 - D.U.V.R.I.;
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del "SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA DI VIA G. D'ANNUNZIO" dando atto che il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 261.152,64 (euro duecentosessantunomilacentocinquantadue/64) IVA esclusa, come di seguito riepilogato:

Importo complessivo dell'appalto principale compresi oneri sicurezza	€ 186.537,60
Importo opzione di proroga compresi oneri sicurezza	€ 74.615,04
Valore globale stimato	€ 261.152,64

5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n.36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art.108, comma 2, lett. a), del medesimo decreto;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. di **INDIVIDUARE** nel Dott. Andrea Luzi, il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del Codice, DANDO ATTO che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art.62, comma 13 del medesimo Codice;
8. di **ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 21/04/2026, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
9. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art.45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 1.555,76, di cui € 1.305,76 per oneri di gestione ed € 250,00 per contributo A.N.A.C.;
10. di **DARE ATTO** che:
 - il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: S00196900674202500002;
 - l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi sportivi	92600000-7	93.11	P

- il Responsabile unico del progetto (R.U.P.), ex art.15 del Codice, è il Dott. Andrea Luzi, Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art.16 del D. Lgs. n.36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, giusta dichiarazione conservata agli atti;

- ai sensi del combinato disposto degli artt.114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la sig.ra in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi sportivi;
 - in forza di quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
 - per effetto della delibera A.N.A.C. n.524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art.18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023;
 - ai sensi degli artt.27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt.3 e 6 della Delibera A.N.A.C. n.263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - ☐ B.D.N.C.P.:
 - ☐ profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti>
11. di **DARE ATTO** che l'appalto principale è finanziato con fondi di Bilancio, mentre l'appalto opzionale verrà finanziato solo in caso di attivazione delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione;
 12. di **IMPEGNARE** la somma di € 250,00 quale contributo in favore dell'A.N.A.C. da parte della Stazione Appaltante ai sensi della Delibera A.N.A.C. del 22/12/2025 n.524, con imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2026 alla Missione 6 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 1784/2 "Spese impianti sportivi – servizi";
 13. di **IMPEGNARE** la somma di € 1.305,76 quale oneri economici derivanti dallo svolgimento, da parte della S.A.P. delle attività ausiliarie previste nelle convenzione stipulata dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con il Comune di Ascoli Piceno con imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2026 alla Missione 6 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 1784/2 "Spese impianti sportivi – servizi";
 14. di **ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale, sez. "Amministrazione Trasparente", in adempimento del combinato disposto dell'art.1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n.190/2012 e dell'art.23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.33/2013;
 15. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis del D. Lgs. n.267/2000;
 16. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Il Dirigente dell'Area Economico
Amministrativa
ANDREA LUZI